CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOFFARDI

Presentata il 14 luglio 1982

Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nessuna norma costituzionale garantisce la prestazione gratuita del servizio giudiziario (Sentenza della Corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 30).

La parte che chiede ad un ufficio giudiziario il rilascio di copia di atti o certificati, o presenta istanze e ricorsi, è tenuta a corrispondere i cosiddetti « diritti di cancelleria ».

Le somme riscosse erano, all'origine, distribuite direttamente ai funzionari degli uffici che curavano il servizio.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1976, n. 900, le somme furono devolute allo Stato e per conto di esso riscosse dai funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

In questo modo, tuttavia, dovendosi tener conto delle norme sulla contabilità dello Stato e sulla responsabilità dei funzionari e degli agenti che maneggiano le somme riscosse, in mancanza di norme di semplificazione, si è creata, specialmente nei grandi uffici, una notevole mole di lavoro indotto supplementare, consistente nella compilazione di registri, bollettari e rendiconti che impegna spesso diverse persone a tempo pieno, distraendole necessariamente da compiti più produttivi ed istituzionalmente più confacenti, quali l'assistenza alle udienze e la collaborazione con i magistrati.

Le conseguenze si sono inevitabilmente tradotte in sempre maggior ritardo e lungaggine dei procedimenti giudiziari e nella persistente disfunzione degli uffici.

L'eliminazione del maneggio di somme di denaro da parte dei funzionari, mentre risolve ogni problema riguardo alla responsabilità ed ai rendiconti, consente di incassare a mezzo marche i diritti previ-

sti ed opportunamente arrotondati ed aggiornati – le tariffe sono ferme al 1976 – in maniera rapida, efficiente e funzionale.

La proposta va incontro alle esigenze del moderno pubblico, che preferisce pagare un costo lievemente maggiore – l'importo di lire 500 per il rilascio di un certificato è, ad esempio, irrisorio – pur di ottenere più rapidità ed efficienza nel servizio.

I criteri ispiratori di questa proposta sono gli stessi che già consentirono il varo della notevole riforma semplificatrice introdotta con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, di cui costituirebbe il naturale completamento: la relazione che allora accompagnò la presentazione di quella legge può essere senz'altro qui richiamata per farvi pieno riferimento.

Nella tabella allegata, si propone la unificazione degli importi dei diritti allo standard medio di lire 3.000, consentendo così di utilizzare le speciali marche già esistenti previste per i procedimenti di ingiunzione, senza far luogo al disegno, stampa e distribuzione di tagli nuovi.

L'Erario viene così a percepire introiti leggermente superiori che in parte coprono i costi, ma soprattutto consente la destinazione di una quota consistente di personale a servizi più produttivi, con notevole accelerazione dei tempi tecnici di esecuzione.

La legge proposta non importa, se approvata, nessuna nuova spesa da parte dello Stato, cui anzi, ripetesi, consente lievi maggiorazioni degli introiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi su conto corrente postale, intestato all'Ufficio del registro di Roma, già istituiti con la legge 7 febbraio 1979, numero 59, osservate le modalità di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti, nelle nuove misure stabilite nell'annessa tabella (Allegato), quando non siano già stati versati forfettariamente a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche, disegnate e stampate nei nuovi tagli e distribuite dal Ministero delle finanze, o delle ricevute di versamento di cui al precedente articolo, sull'originale dell'atto di cui è richiesta copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, o sui libri o sui registri di cui è chiesta la vidimazione; o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento, mediante timbro datario a inchiostro indelebile e numerazione progressiva, previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per la riscossione dei diritti da parte degli uffici di conciliazione.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilità nei vari uffici; quelle per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati ed il versamento delle somme residue.

ART. 4.

Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, numero 59, si applicano ai procedimenti di volontaria giurisdizione, fatte salve eventuali esenzioni altrimenti disposte, nella misura indicata alla lettera *E*), n. 1), per i procedimenti di ingiunzione della tabella dell'Allegato 1 annessa alla medesima legge; in analoga misura si applicano altresì a qualsiasi altra procedura in materia civile o non contenziosa non compresa nella tabella dell'Allegato 1 annessa alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, fermi i casi di esenzione.

ART. 5.

I diritti di cancelleria recuperati dall'Erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli Uffici del registro o dalle cancellerie sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovrà pure essere versato ogni altro diritto, non riscosso a mezzo marche, previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, detratte eventuali spese postali. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.

ALLEGATO.

TABELLA DEI DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso
1) Diritto di originale:	
a) in materia civile per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per i certificati, esclusi gli uffici di conciliazione	3.000
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	3.000
2) Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca	3.000
3) Diritto di ricerca e visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e della società	3.000
4) Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere per ogni 100 pagine o frazione, nonché per la vidimazione annuale	3.000
5) Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri, di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto	3.000

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso
6) Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:	
a) per ogni copia autenticata, fino a 20 facciate formato uso bollo	3.000
b) oltre 20 facciate	6.000
c) per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, per ogni copia	3.000
La fornitura della carta, normale o fotosensibile, è in ogni caso a carico della parte richiedente. Nulla è innovato per gli uffici di conciliazione.	
7) Diritto di urgenza:	
Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 6 entro cinque giorni dalla richiesta	il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 6.